



**ORIGINALE**



**-4931/2015**

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Onore e  
reputazione  
- diritto di  
critica

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 22520/2011

- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente -
- Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Consigliere -

Cron. 4931

Rep. @.1.

Ud. 31/10/2014

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 22520-2011 proposto da:

C F , A S  
, N SPA

in persona del legale rappresentante

F MI , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA  
RODI 32, presso lo studio dell'avvocato MARTINO  
UMBERTO CHIOCCI, che li rappresenta e difende giusta  
procura speciale a margine del ricorso;

2014

2220

- ricorrenti -

**contro**

M A , elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ARIETA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO BARRA CARACCIOLO giusta procura speciale a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2676/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/06/2010, R.G.N. 6364/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/2014 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l'Avvocato MARTINO UMBERTO CHIOCCI;

udito l'Avvocato FRANCESCO BARRA CARACCIOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.;



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2002 A M, di professione magistrato, convenne dinanzi al Tribunale di Roma F C, S A e la società " " s.p.a. (d'ora innanzi, per brevità, la "N"), esponendo che:

- ) la N era l'editore del quotidiano " " , di cui l'altro convenuto F C era direttore responsabile;
- ) il 14.5.2002 il quotidiano pubblicò un articolo, firmato dalla giornalista S A , nel quale si riferiva che il magistrato A M era stato nominato ispettore dal ministero della giustizia;
- ) in tale articolo la giornalista, per criticare la nomina di A M ad ispettore del ministero e giustificare il proprio giudizio di inopportunità della nomina, riferì che in passato l'attore era stato sottoposto a vari procedimenti penali e disciplinari, conclusisi comunque senza condanne;
- ) i contenuti ed i toni dell'articolo erano lesivi dell'onore e della reputazione dell'attore, ed oltrepassavano il limite del diritto di cronaca e di critica.

m

2. I convenuti si costituirono col ministero del medesimo difensore, e chiesero il rigetto della domanda.

3. Il Tribunale di Roma con sentenza 12.4.2005 n. 8134 accolse la domanda, e condannò i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di 40.000 euro.

4. La sentenza, appellata dai soccombenti, venne confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza 21.6.2010 n. 2676.

La Corte d'appello, per quanto ancora rileva, ritenne offensiva e diffamatoria la divulgazione dei fatti che erano stati contestati ad A M in sede disciplinare e penale. Secondo la Corte d'appello Roma riferire questi fatti "non aveva giustificazione alcuna se non evidenziare in senso deteriore la personalità del soggetto"; ed insinuare nei lettori il dubbio che l'attore fosse stato nominato ispettore per "vendicarsi" dei colleghi che in passato l'avevano inquisito.



Aggiunge che a causa del lungo tempo trascorso tra i procedimenti penali e disciplinari cui A M era stato sottoposto e la pubblicazione dell'articolo (5 anni), il giornalista ben avrebbe potuto limitarsi a "richiamarli genericamente".

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Fi C, da S A e dalla N, con un unico ricorso, fondato su 4 motivi. Ha resistito A M con controricorso.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### 1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c..

Espongono, al riguardo, che la Corte d'appello ha ritenuto l'articolo pubblicato dall diffamatorio, per avere:

(a) suscitato ad arte nel lettore l'opinione che A M fosse stato nominato ispettore ministeriale per "vendicarsi" dei colleghi che, in passato, l'avevano inquisito in sede penale e disciplinare;

(b) dato conto di tali procedimento penali e disciplinari senza altro scopo che quello di denigrare l'attore.

Deducano tuttavia i ricorrenti che l'articolo non conteneva affatto - né in modo espresso, né in modo sottinteso - l'affermazione secondo cui A M sarebbe stato nominato ispettore per scopi ritorsivi; esso si limitava ad affermare che i precedenti procedimenti penali e disciplinari cui A M era stato sottoposto potevano non farlo apparire imparziale agli ispezionati.

Per di più, l'articolo dava conto dell'esito assolutorio dei procedimenti cui A M venne sottoposto, e degli elogi a lui rivolti dall'ex procuratore capo di Napoli.

Dinanzi a questo testo, pertanto, la Corte d'appello avrebbe adottato una motivazione carente od illogica, per avere ritenuto che l'articolo instillasse nel lettore il sospetto che la nomina avesse scopi ritorsivi, senza spiegare dove avesse tratto tale convincimento.



### 1.2. Il motivo è fondato.

La sentenza d'appello ha una motivazione così articolata:

- alle pagg. 1-7 espone i fatti di causa ed i consolidati principi giuridici in tema di limiti all'esercizio del diritto di critica;
- alle pp. 7-9 spiega perché l'articolo di S. A. avrebbe violato quei principi.

In tale spiegazione, la Corte d'appello afferma che l'articolo scritto da S. A. era diffamatorio perché:

- (a) A. M. vi veniva *"presentato come un inquisitore chiamato [a] esercitare possibili atti di ritorsione"*;
- (b) l'occhiello così si esprimeva: *"tra i tecnici chiamati da Castelli per i controlli su Napoli anche A. M. ex indagato per amicizie pericolose"*;
- (c) l'autrice aveva dedicato molto spazio a riferire dei precedenti penali e disciplinari cui A. M. era stato sottoposto; a tal fine la Corte d'appello conclude di *"non vedere per quale altro titolo, se non quello denigratorio, pubblicare notizie di tal fatta"*;
- (d) non sarebbe "neutro" dare conto in dettaglio di vicende giudiziarie conclusesi da tempo e con l'assoluzione;
- (e) un giornalista non può giudicare "inopportuna" una nomina politica per il solo fatto che il nominato sia stato in passato inquisito e prosciolto, perché in tal modo "scavalcherebbe" (sic) le competenze degli organi preposti all'accertamento delle responsabilità penali e disciplinari.

1.3. Questa motivazione è gravemente vizata sul piano della esaustività, su quello della logica su quello della coerenza.

1.3.1. Essa è vizata innanzitutto sul piano della **esaustività**, perché la Corte d'appello ha ritenuto che l'articolo pubblicato dall'... suggerisse al lettore una idea distorta circa lo scopo della nomina ad ispettore di A. M., ma senza indicare quali proposizioni, quali accostamenti o



quali metafore adottate dal giornalista fossero tali da suscitare nel lettore tale impressione.

Svuotata la motivazione di tutti gli orpelli e le formule di stile, gli argomenti addotti dalla Corte per spiegare il contenuto diffamatorio dell'articolo si riducono a due: l'occhiello dell'articolo e la dovizia di particolari con cui si dà conto dei precedenti penali e disciplinari di A M.

Ma il primo di tali elementi non contiene il minimo riferimento ai pretesi scopi ultòri della nomina di M ad ispettore (*"tra i tecnici chiamati da Castelli per i controlli su Napoli anche A M ex indagato per amicizie pericolose"*); il secondo dei suddetti elementi (la dovizia di particolari sui precedenti penali e disciplinari) nell'economia dell'articolo era funzionale all'esercizio del diritto di critica, che altrimenti sarebbe stato - in questo caso ben a ragione - gratuito ed offensivo.

La Corte d'appello, in definitiva, ha affermato in astratto che l'articolo suggeriva al lettore cattivi pensieri sullo scopo della nomina di M ad ispettore, ma non ha spiegato in pratica donde avesse tratto tale convincimento.

me

1.3.2. La motivazione della sentenza impugnata è, altresì, viziata sul piano della **logica deduttiva**.

Il canone violato è quello dell'*argumentum a fortiori*, o proprietà transitiva (per cui se "A" è uguale a B, e B è uguale a C, *a fortiori* A deve essere uguale a C).

La Corte d'appello, infatti, ha affermato <sup>(1)</sup> in diritto che il diritto di critica è lecito, e che in tale diritto rientra quello di contestare l'opportunità di una nomina politica.

(1) dele

L'affermazione in iure di tale principio comporta, in facto, la necessità che il giornalista il quale intenda esercitare il diritto di critica esponga le ragioni del proprio dissenso o della propria censura. Dire "Tizio è inadatto a ricoprire il ruolo "X" perché in passato non ha dato prova di condotta adamantina" è un legittimo esercizio del diritto di critica; dire per contro "Tizio è inadatto a ricoprire il ruolo X" potrebbe anche costituire una offesa gratuita e denigratoria.



Nel caso di specie, la Corte d'appello ha da un lato ammesso la liceità della critica, e dall'altro ritenuto "denigratoria" l'esposizione troppo dettagliata delle ragioni con le quali la giornalista aveva inteso sorreggere il proprio giudizio.

Il che vuol dire negare nella sostanza quanto si afferma in teoria: se infatti la critica politica per esser lecita ha da esser motivata, censurare un giornalista per avere motivato la propria critica significa di fatto negare il fondamento della critica stessa.

Così ragionando, non si uscirebbe dall'alternativa: se una critica non è motivata essa è gratuita e perciò denigratoria; se una critica è troppo motivata essa sarebbe ugualmente denigratoria.

Tale *reductio ad absurdum* rende evidente il vizio logico da cui ha preso le mosse la sentenza impugnata, e cioè ritenere denigratorio impiegare troppi particolari per spiegare le ragioni della propria critica politica.

1.3.3. La motivazione della sentenza impugnata, infine, è viziata sul piano della **coerenza intrinseca**.

Tale vizio riguarda i due argomenti spesi dalla Corte d'appello a sostegno della propria decisione ed indicati *supra*, § 1.2, lettere (d) e (e).

Come accennato, la Corte d'appello ha ritenuto l'articolo denigratorio perché la giornalista che lo scrisse non fu "neutra"; e non sarebbe stata tale perché: (a) ha riferito di fatti lontani nel tempo (i procedimenti penali, tutti archiviati, cui A M era stato sottoposto);

(b) ha preteso di formulare un giudizio di inopportunità della nomina di Arcibaldo Miller ad ispettore, "sostituendosi" e "scavalcando" le competenze degli organi competenti, che invece A M assolsero.

Questa motivazione è incoerente per eccentricità rispetto all'oggetto del decidere.

La Corte d'appello era chiamata, infatti, a stabilire se un articolo giornalistico fosse o no diffamatorio.

Per stabilirlo, doveva accertare se la notizia fosse vera, se essa fosse di pubblico interesse e se la critica fosse rispettosa del limite della continenza verbale.



Questi essendo i tre punti sui quali la Corte d'appello doveva giudicare e motivare, è evidente come nel caso di specie le motivazioni appena riassunte *sub* (a) e (b) non siano affatto pertinenti rispetto ad essi.

Che un giornalista richiami fatti lontani nel tempo, non solo è circostanza che non viene in rilievo ai fini della continenza verbale, della verità della notizia o dell'interesse pubblico alla sua divulgazione, ma anzi costituisce diligente adempimento dei doveri di chi fa informazione. Se *historia magistra vitae*, l'informazione e la sua completa esaustività non lo sono meno, e nella valutazione del rispetto dei limiti del diritto di critica vi sarebbe dolersi piuttosto di un *deficit* di informazioni, che del suo contrario. Non meno incoerente (nonché, in questo caso, anche illogica) rispetto all'oggetto del decidere è l'affermazione secondo cui la giornalista, nell'esprimere la propria opinione su A M , non fu "neutra".

La neutralità è requisito che può esigersi dal giornalista che riferisce fatti, non da quello che formula giudizi di critica politica. Non solo, infatti, qualsiasi giudizio politico di per sé non può essere neutro, ma anzi l'opinionista politico, una volta correttamente dichiarata quale sia la propria ideologia di partenza, ha il preciso dovere di non essere neutro, posto che in un ordinamento democratico è proprio l'alternarsi di tesi ed antitesi, nel libero dibattito sui mezzi di informazione, che consente al lettore di raggiungere una nuova e più esauriente sintesi.

Per i fini che qui rilevano, dunque, l'ascrivere ad un giornalista di non essere stato "neutro" nell'esprimere delle opinioni è una motivazione incoerente, perché da un giornalista d'opinione può esigersi di non essere mendace e di non indulgere al turpiloquio, non di essere "neutro".

1.4. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, la quale nel motivare nuovamente la propria decisione:

(a) ove ritenga denigratorio l'articolo oggetto del giudizio, avrà cura di indicare i passi, le proposizioni, gli accostamenti o le metafore aventi contenuto diffamatorio;

(b) eviterà di fondare la propria decisione sul mero richiamo alla "dovizia di particolari" contenuti nell'articolo;



(c) eviterà di esigere da un giornalista di opinione una posizione neutrale nell'esprimere critiche politiche.

## **2. Il secondo motivo di ricorso.**

2.1. Anche col secondo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c..

Espongono, al riguardo, che la sentenza sarebbe contraddittoria perché da un lato afferma che la critica è lecita se rispettosa della continenza verbale, e che i personaggi pubblici possono essere sottoposti a censure anche più aspre rispetto ai privati cittadini; poi, però, nella sostanza disattende queste premesse, reputando offensivo un articolo che non usava toni oltraggiosi.

2.2. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

Questa, infatti, ha ritenuto l'articolo pubblicato da \_\_\_\_\_ denigratorio perché "insinuante". Dunque nulla rilevavano, nell'economia della motivazione, le circostanze della continenza verbale o della qualità di personaggio pubblico del diffamato. (me)

## **3. Il terzo motivo di ricorso.**

3.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.. Si assumono violati gli artt. 7, 10, 2043 e 2059 c.c.; 595, 596 *bis*, 51 c.p.; 12 l. 8.2.1948 n. 47.

Espongono, al riguardo, che la Corte avrebbe violato l'art. 2043 c.c., per avere ritenuto offensivo un articolo che non violava né il limite della verità della notizia, né quello della continenza verbale, né quello dell'interesse pubblico alla notizia. Sicché, concludono i ricorrenti, la Corte d'appello avrebbe di fatto censurato una mera opinione critica.

3.2. Il motivo è fondato.



E' sin troppo noto che il diritto all'onore ed alla reputazione è recessivo dinanzi all'esercizio del diritto di critica esercitato dal giornalista.

Quest'ultimo, tuttavia, non è illimitato. L'esimente dell'esercizio del diritto di critica viene infatti meno quando il giornalista riferisca fatti non veri, propali notizie prive di interesse per la collettività, ovvero usi un registro verbale immoderato.

La violazione di quest'ultimo limite, poi, può sussistere sia nel caso di ricorso al turpiloquio, alla denigrazione gratuita, al vilipendio; sia nel caso di insinuazioni maliziose o suggestive, tali da lasciar intendere al lettore la verità di fatti inesistenti, o l'inesistenza di fatti veri: ovvero, per dirla col Poeta, quando

*"de' suoi detti il vero  
da chi l'udiva in altro senso è torto".*

Nel caso di specie non si è fatta mai questione della verità delle notizie riferite da \_\_\_\_\_, né dell'interesse pubblico alla loro conoscenza. Nemmeno la Corte d'appello ha rilevato la violazione del limite della continenza verbale. La Corte d'appello ha, in definitiva, ritenuto "denigratorio" il mero fatto di dar conto che un magistrato, nominato ispettore ministeriale, era stato in precedenza assoggettato a procedimenti penali e disciplinari; affermazione che costituisce di per sé un'autentica censura al diritto di critica e di cronaca. La sentenza va dunque cassata anche sotto questo profilo, in base al seguente principio di diritto:

**Non lede l'onore altrui il giornalista che, per esprimere un giudizio negativo sul conferimento d'un incarico politico, riferisca di procedimenti penali e disciplinari cui in passato venne sottoposta la persona incaricata, se i fatti riportati siano veri, il tono non sia offensivo e si dia correttamente conto dell'esito assolutorio di quei procedimenti.**

#### 4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c..



Espongono, al riguardo, che la Corte d'appello ha ommesso del tutto di motivare in merito ai criteri coi quali è pervenuta alla *aestimatio* del danno.

4.2. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso.

Anche al fine di evitare spreco di attività giurisdizionale, questa Corte reputa tuttavia opportuno ricordare al giudice di rinvio che la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c. non può reggersi su formule di stile o vuoti stereotipi, come ha fatto la Corte d'appello nella sentenza impugnata, ma esige il rispetto dei principi di sussidiarietà e non sostitutività della liquidazione equitativa. Tali principi sono rispettati quando il giudice di merito indichi:

- (a) di quali elementi di fatto abbia tenuto conto per liquidare il danno in via equitativa, descrivendoli analiticamente;
- (b) in base a quali criteri abbia attribuito quel determinato valore economico agli elementi *sub* (a) (così Sez. 3, Sentenza n. 25912 del 19.11.2013).

#### 5. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c..

#### P.q.m.

la Corte di cassazione:

- ) accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, cassa e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione,
- ) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 31 ottobre 2014.

Il consigliere estensore

(Marco Rossetti)

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

Il Presidente

(Giovanni Battista Petti)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Osp. 12 MAR 2015  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA